



Oggetto: Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 2, c.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;
VISTO lo Statuto ed in particolare l'art. 16 rubricato 'Funzioni del Rettore';

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

CONSIDERATO che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene necessario approvare in via d'urgenza un Regolamento, avente efficacia temporanea, che disciplini le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo;

PRESO ATTO che per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo anche avvalendosi di altre tecnologie telematiche (quali il collegamento telefonico) e/o informatiche;

VISTA la bozza del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" (All. A);

CONSIDERATO che le tecnologie delle comunicazioni telematiche permettono, allo stato attuale di rispettare i requisiti di trasparenza e regolarità amministrativa, nonché di riservatezza, contemporaneità delle decisioni e sicurezza della gestione dei dati e delle informazioni;

VALUTATA la necessità di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo, pur garantendo, nei limiti del possibile, il regolare svolgimento delle attività dell'Ateneo;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" (All. A), parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e ha efficacia fino all'emanazione del decreto rettorale di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.

Art. 3

Il presente Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.unibg.it/università/amministrazione/statuto-e-regolamenti>.

Art. 4

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini



Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica

Preambolo

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'approvazione del Regolamento, avente efficacia temporanea, l'Ateneo intende provvedere in via d'urgenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo.

Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo anche avvalendosi di altre tecnologie telematiche (quali il collegamento telefonico) e/o informatiche.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in via d'urgenza e tenuto conto del titolo III del Regolamento Generale di Ateneo "*Funzionamento degli organi collegiali*", le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora in poi: a distanza), delle sedute degli Organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.

2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale i componenti, salvo il Presidente e il segretario verbalizzante, partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

2. Gli strumenti a distanza dell'ateneo devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.



ART. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.

ART. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento generale di Ateneo, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

ART. 5 – Durata temporanea del Regolamento

1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore a far data dalla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e ha efficacia fino all'emanazione del decreto rettorale di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.

Bergamo, 11.3.2020

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini